




Allegato 1 Planimetria



Allegato 2 Regolamento di gestione del compendio portuale

I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

- 1.1 Il presente regolamento, d'ora in avanti indicato anche come "**Regolamento**" disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nell'area turistica comprensiva dei servizi annessi, di seguito indicata come "**Porto Turistico**" all'interno della più ampia struttura portuale denominata "Porto delle Grazie", in località Contrada Melissari, Roccella Jonica, di seguito indicata anche come "**Porto**" e si applica ad ogni **Cliente** del Porto Turistico.
- 1.2 Più precisamente per "**Porto Turistico**" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo, ubicato a Roccella Jonica, Contrada Melissari, meglio descritto ed individuato nell'atto di concessione di cui al successivo Articolo 2.
- 1.3 La società Porto delle Grazie S.r.l., con sede in Roccella Jonica, Contrada Melissari, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi eventuali aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto Turistico** (posto barca, posto auto, locale commerciale) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del **Porto Turistico**.

ARTICOLO 2

- 2.1 La **Società**, in forza di atto di concessione demaniale marittima del 5 maggio 2014, è l'unica Concessionaria del **Porto Turistico**, sito all'interno del **Porto**, per una durata di anni 30 con decorrenza dal 1 maggio 2014.
- 2.2 Le aree del **Porto** e del **Porto Turistico** sono individuate nella planimetria di cui all'Allegato A, d'ora in avanti indicata come "**Planimetria**", cui dovrà farsi riferimento per una migliore comprensione del Regolamento e della disciplina specificamente applicabile alle singole aree.

ARTICOLO 3

- 3.1 La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente **Regolamento** - previa approvazione dell'Autorità Concedente - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Porto Turistico**.



- 3.2 L'ingresso nel **Porto Turistico** da parte di qualsiasi soggetto - indipendentemente dalla qualifica di **Cliente** o meno - è tenuto all'osservanza del presente **Regolamento**; il suo ingresso presuppone ed implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata del **Regolamento** e di qualsivoglia aggiornamento, integrazione e modifica del **Regolamento**. A tal fine la **Società** ha previsto, all'ingresso del **Porto**, un apposito cartello con il quale avvisa di tale previsione e rinvia, per una pronta visione, all'apposita sezione del sito internet della **Società** al fine di un'accettazione consapevole delle norme del **Regolamento**. In caso di inaccessibilità al sito internet della **Società**, comunque da provarsi da parte del **Cliente**, il **Regolamento** è comunque pubblicato dalla **Società** secondo quanto previsto dal successivo Articolo 6.
- 3.3 In nessun caso la lettura ed il rispetto del **Regolamento** esime il **Cliente** e chiunque intenda accedere al **Porto** dalla conoscenza e dal rispetto delle disposizioni che regolano la navigazione nonché delle disposizioni tempo per tempo emanate dall'Autorità Marittima.
- 3.4 I **Clients** dovranno far rispettare le previsioni del **Regolamento** nonché tutte le disposizioni applicabili anche da parte dei minori ovvero dei soggetti privi – in tutto o in parte – della capacità d'agire dei quali abbiano la responsabilità legale e che, comunque, accompagnino all'interno del **Porto Turistico**, d'ora in avanti indicati come "**Terzi Accompagnati**", nonché assumeranno pieno obbligo di controllo e correlata responsabilità per gli animali che introdurranno nel **Porto Turistico**.

ARTICOLO 4

- 4.1 Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, il personale dipendente della **Società** munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento, può sempre vigilare sull'applicazione e sull'osservanza del presente **Regolamento** nell'ambito del **Porto Turistico**.
- 4.2 La **Società** può altresì provvedere al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

- 5.1 Le eventuali inosservanze da parte dei **Clients**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla **Società**, che, qualora l'infrazione costituisca o appaia costituire una violazione di norme di legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.
- 5.2 Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere

adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente **Regolamento** costituisce grave inadempimento e – specie laddove vi sia recidiva – può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 6

- 6.1 La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente **Regolamento** mediante l'affissione del medesimo in una bacheca dislocata nelle vicinanze dell'ufficio operativo della **Società** all'interno del **Porto Turistico** nonché sul proprio sito internet.
- 6.2 Nello spirito del presente **Regolamento** e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare sia mediante la bacheca aziendale sia mediante il proprio sito internet comunicazioni, informazioni e/o raccomandazioni sia generali sia particolari, d'ora in avanti indicate come "**Comunicazioni**", che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento di tutti coloro che accedono al **Porto Turistico**. Le **Comunicazioni** si intendono in ogni caso parte integrante e sostanziale del **Regolamento**.

ARTICOLO 7

Nel **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni ad esclusione delle attività commerciali attinenti all'esercizio del **Porto Turistico** effettuate direttamente o indirettamente dalla **Società** o comunque dalla **Società** espressamente autorizzate per iscritto nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

Nota di commento: l'autorizzazione concessa dall'Autorità Marittima ex art. 68 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) non esime i Clienti e le ditte autorizzate dal dover in ogni caso richiedere l'autorizzazione alla direzione della Società che potrà discrezionalmente decidere se accordarla o meno sulla base delle proprie politiche tempo per tempo vigenti. In ogni caso la richiesta deve essere presentata alla direzione della Società almeno 24 ore prima dell'esecuzione di qualsivoglia lavoro, corredata dall'indicazione dei nominativi dei soggetti che parteciperanno all'esecuzione dei lavori nonché di un piano operativo per la sicurezza. L'omissione di presentazione della richiesta, o l'inizio dei lavori senza l'autorizzazione, comporterà l'immediato allontanamento della persona/ditta dal Porto Turistico e costituisce grave inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di cui al presente Regolamento.

II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

- 8.1 La **Società** non assume obblighi di custodia delle imbarcazioni, delle relative attrezzature, né di tutto quanto sia depositato nelle imbarcazioni dei **Clients**.

- 8.2 La **Società** potrà richiedere a ciascun **Cliente** l'esibizione della polizza di assicurazione dell'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e potrà richiederne l'integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata dalla stessa.
- 8.3 Ciascun **Cliente** potrà stipulare, contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di ormeggio, la dovuta polizza di assicurazione dell'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, fruendo delle eventuali convenzioni definite dalla **Società**.

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ARTICOLO 10

- 10.1 La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.
- 10.2 La **Società** provvederà a tenere un apposito elenco dei posti barca, denominato altresì "**Piano degli Ormeggi**", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione. A tal proposito il **Cliente** è tenuto a fornire alla **Società** ogni documentazione a tal scopo richiesta.
- 10.3 Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.
- 10.4 Al riguardo è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel **Piano degli Ormeggi**.
- 10.5 La **Società** si riserva la facoltà di variare a sua propria discrezione e senza alcuna limitazione il **Piano degli Ormeggi** per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o altre simili fattispecie.



10.6 Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella:

CAT.	LUNGHEZZA (in metri)	LARGHEZZA (in metri)
A	6	2,2
B	7	2,5
C	8	2,7
D	9	3,3
F	10	3,5
G	11	3,8
I	12	4,1
L	13	4,4
M	14	4,5
N	15	4,6
O	16	4,8
P	17	5,0
Q	18	5,1
R	20	5,8
S	22	6,0
T	24	6,5
U	Oltre 24	-

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempimento da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, nell'interesse della generalità dei **Clients**, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente** inadempiente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalla normativa applicabile secondo le ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 12

- 12.1 Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del **Porto Turistico** è destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.
- 12.2 Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.
- 12.3 Il Comandante o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovrà, nel più breve tempo possibile, compilare la scheda fornita dal personale della **Società** e consegnarla presso gli uffici della **Società**.
- 12.4 Il Comandante delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovrà provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

- 13.1 In caso di assenza dal **Porto Turistico** dell'imbarcazione del **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la **Società** si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio.
- 13.2 Qualora il **Cliente** intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà preventivamente chiedere alla **Società** di gestire il posto barca lasciato libero.
- 13.3 Il **Cliente** dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla **Società**, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La **Società** si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando le "Tariffe per la cessione temporanea del godimento dei posti barca e dei servizi portuali" tempo per tempo vigenti. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal **Cliente**, la **Società** provvederà ad incassare il corrispettivo per conto del **Cliente** ed a riversarlo a quest'ultimo, fermo restando che la **Società** avrà diritto a trattenere un compenso per l'espletamento del mandato, il cui ammontare sarà contrattualmente indicato dalla **Società** ove quest'ultima accetti il mandato scritto. In ogni caso il **Cliente** rimarrà responsabile per il pagamento alla **Società** dei corrispettivi dovuti in base al contratto di ormeggio, salvo diversa pattuizione prevista dal mandato.

ARTICOLO 14

- 14.1 I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse

arrecato.

- 14.2 Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.
- 14.3 È vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Porto Turistico**. L'uso delle ancore è consentito nei casi di forma maggiore e di emergenza e comunque secondo le ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

- 15.1 L'accesso veicolare alle varie aree del **Porto Turistico** meglio individuate nella **Planimetria** è consentito solo ai **Clients** della **Società** appositamente autorizzati previo rilascio di apposita scheda magnetica, d'ora in avanti indicata anche come "**Badge**". L'emissione del **Badge** – strettamente personale e non cedibile – avverrà con indicazione di una sola persona fisica appositamente registrata all'atto della sottoscrizione del contratto di ormeggio e per la durata dello stesso, a richiesta del **Cliente** ed a titolo gratuito, fermo restando che la **Società** richiederà un importo infruttifero a titolo di cauzione che sarà definitivamente acquisito dalla **Società** in caso di smarrimento del **Badge** medesimo e che sarà restituito dalla **Società** ove il **Cliente** possessore del **Badge** riconsegna il **Badge** medesimo alla **Società** entro il periodo di scadenza del proprio contratto di ormeggio. Eventuali smagnetizzazioni del **Badge** comportano, a partire dalla seconda smagnetizzazione in un'annualità solare, un costo amministrativo a carico del **Cliente** per la riconsegna di un nuovo **Badge** pari all'importo infruttifero a titolo di cauzione.
- 15.2 In ogni caso è fatto obbligo a chi accede nel **Porto** attraverso l'uso di veicoli, di accertarsi che gli stessi siano abilitati alla circolazione stradale e siano in regola con la dovuta polizza di assicurazione contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi presente tenendo presente le zone di doppio senso di circolazione e quelle di inversione di marcia (segnalate nella **Planimetria**), nonché le comuni disposizioni di cui alle normative applicabili alla circolazione stradale. In ogni caso è fatto obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 10 km/h, di dare sempre la precedenza a pedoni e ciclisti, e di non superare la striscia gialla posta a circa 2 metri dal ciglio della banchina. L'accesso veicolare è consentito esclusivamente alla persona fisica cui è rilasciato il **Badge** limitatamente al percorso che va dalla sbarra sino al pontone corrispondente al proprio posto barca, con le quattro frecce e le luci anabbaglianti accese, anche durante il giorno.



- 15.3 La **Società** può decidere a sua libera discrezione di escludere l'accesso veicolare per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o ai veicoli ovvero altre simili fattispecie.
- 15.4 La **Società** non risponde in alcun modo dei danni subiti dai veicoli in caso di sinistro all'interno del **Porto Turistico**, ferma l'eventuale responsabilità in caso di sinistro causato dai veicoli immatricolati a nome della **Società** medesima.
- 15.5 La sosta dei veicoli è generalmente consentita nelle apposite aree di parcheggio indicate nella **Planimetria**, salva la possibilità per la **Società** di disciplinare in maniera specifica l'opportunità di limitare o controllare l'accesso in dette aree in particolar modo in alta stagione e/o in determinate fasce orarie. L'area di parcheggio di cortesia indicata nella **Planimetria**, destinata ai soggetti con disabilità e loro accompagnatori, nonché alle donne in stato di gravidanza e loro accompagnatori è delimitata rispettivamente dall'utilizzo di segnaletica orizzontale gialla e rosa.
- 15.6 E' vietata la sosta dei veicoli o di parte di essi nelle aree finalizzate alla circolazione, nelle aree verdi ed in tutti i marciapiedi all'interno del **Porto Turistico**, nonché nelle aree antistanti le sbarre di accesso individuate nella **Planimetria**.
- 15.7 L'accesso veicolare alle banchine del **Porto Turistico** avviene attraverso le sbarre di accesso indicate nella **Planimetria**, attraverso l'utilizzo del **Badge** che è strettamente personale e non cedibile, al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico di attrezzature, per un tempo massimo di 30 minuti dall'apertura della sbarra.
- 15.8 Ogni marcatura del **Badge** sia in entrata che in uscita è registrata su un supporto informatico in possesso della **Società**, la quale è espressamente autorizzata a conservare tali informazioni insieme alle eventuali registrazioni video effettuate con videocamere rivolte verso le sbarre.
- 15.9 In caso di mancato funzionamento della sbarra, i **Clienti** potranno rivolgersi alla **Società**, fermo restando che in caso di emergenza i **Clienti** potranno rivolgersi all'Autorità Marittima nonché infrangere il vetro della cassetta di sicurezza contenente una chiave che potrà permettere il sollevamento manuale della sbarra. In tal caso la **Società** dovrà essere tempestivamente avvisata dal **Cliente**.
- 15.10 Ai **Clienti** che intendono accedere in banchina – e comunque che desiderano fruire di servizi alternativi rispetto all'accesso veicolare con mezzi propri – la **Società** metterà a disposizione gratuitamente appositi carrelli posti in prossimità delle sbarre, fermo restando che i **Clienti** dovranno aver cura di riportare i carrelli negli appositi spazi al termine delle loro attività, nonché un servizio a pagamento di

consegna a bordo, da richiedersi al personale della **Società** presso i propri uffici.

15.11 In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, la **Società** si riserva la facoltà di disattivare il **Badge** senza preavviso.

ARTICOLO 16

- 16.1 Lo stazionamento dei veicoli in posizione non consentita darà luogo alla rimozione forzata a spese del proprietario ovvero al fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote.
- 16.2 La rimozione forzata dei veicoli e in divieto di sosta, ovvero il fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote saranno effettuati, senza preavviso alcuno, a cura della **Società** ed a mezzo del proprio personale o di ditte all'uopo incaricate.
- 16.3 I veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito; rimangono a carico del proprietario anche le spese di smontaggio dei dispositivi bloccaruote eventualmente utilizzati.

ARTICOLO 17

- 17.1 La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai **Clienti** mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.
- 17.2 La **Società** potrà pertanto provvedere a formare un apposito elenco dei posti auto riservati, denominato anche "**Piano dei Parcheggi**", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi della/e autovettura/e ed ogni altra utile informazione.
- 17.3 In tal caso ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Al riguardo, è prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza biunivoca sia tra posto auto e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed autovettura parcheggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel **Piano dei Parcheggi**.
- 17.4 La **Società** si riserva la facoltà di variare il **Piano dei Parcheggi** per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o ai veicoli ovvero altre simili fattispecie.

IV – SERVIZI PORTUALI

ARTICOLO 18

18.1 La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi, di seguito anche i “**Servizi Portuali**”, con riguardo al **Porto Turistico**:

- 1) Amministrazione e direzione;
- 2) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali in concessione;
- 8) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 9) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

18.2 Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i **Servizi Portuali** potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

18.3 Per i soli **Servizi Portuali**, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle imbarcazioni in transito, si applica in favore della **Società** la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del codice civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo 2, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 che precede, il **Cliente** è in ogni caso libero di fruire, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo emanate dall'Autorità Marittima, di servizi diversi dai **Servizi Portuali**.

V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUAMENTO

ARTICOLO 19

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 20

- 20.1 Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003.
- 20.2 E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.
- 20.3 Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti i **Clients** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il **Porto** è attrezzato, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata obbligatoria, mentre per i rifiuti liquidi, deve farsi uso delle apposite installazioni.
- 20.4 I mozziconi dei prodotti da fumo non possono essere gettati a terra né nello specchio acqueo e possono essere gettati negli appositi contenitori. Rifiuti di piccole dimensioni, come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare non possono essere abbandonati sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ARTICOLO 21

- 21.1 E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8:00 e dopo le ore 21:00, nonché, durante il periodo da giugno a settembre compresi, tra le ore 13:00 e le ore 16:00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.
- 21.3 Negli orari di cui al comma precedente i **Clients** non potranno effettuare lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, segnali acustici non previsti nel contesto della navigazione in particolare quanto l'imbarcazione è ormeggiata, ecc.) ad un volume ritenuto eccessivo dalla **Società** e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Clients**, dovranno essere effettuati – se all'interno del **Porto** – nell'area del cantiere navale indicata nella **Planimetria**, ovvero al di fuori del **Porto**.
- 21.4 In ogni caso il **Cliente** riconosce ed accetta la facoltà pienamente discrezionale della **Società** di ospitare, direttamente o indirettamente, rassegne, eventi ed in

generale manifestazioni all'interno del **Porto Turistico**, nonché di dotare il **Porto Turistico** di musica d'ambiente, filodiffusione nonché di megafoni propri di un "marina resort" qual è il **Porto Turistico**.

ARTICOLO 22

- 22.1 Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea come previsto dalle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.
- 22.2 È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 23

- 23.1 È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passerelle, tender, cappe, ecc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.
- 23.2 Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti, a depositarli in appositi locali senza che ciò faccia assumere alcuna responsabilità in capo alla **Società** e con applicazione di una tariffa per lo stoccaggio incustodito applicata dalla **Società**, ovvero a smaltirli a spese del **Cliente** responsabile senza che vi possa alcuna rivalsa verso la **Società**.

ARTICOLO 24

- 24.1 All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.
- 24.2 In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 25

- 25.1 Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

25.2 E' altresì vietato ai **Clienti** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica nonché l'uso della fiamma ossidrica o simili.

ARTICOLO 26

26.1 Il collegamento agli erogatori dell'acqua dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

26.2 E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'acqua.

ARTICOLO 27

I Clienti devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale:

1. all'interno del **Porto** il rifornimento di carburante è consentito esclusivamente secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima;
2. in caso di incendio a bordo ovvero di principio di incendio di una imbarcazione la **Società**, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo, o le imbarcazioni ad essa vicine che potrebbero contribuire al propagarsi dell'incendio, e di allontanarla dal **Porto**. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi ovvero di principi di incendio, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile la cui imbarcazione ha registrato l'incendio o il principio di incendio, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;
3. nelle aree verdi del **Porto** – ed in particolar modo all'interno della pineta contrassegnata nella **Planimetria** – così come all'interno degli edifici non è consentito fumare.

ARTICOLO 28

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Porto Turistico**, anche a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli e nelle unità commerciali del **Porto** stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del **Porto**.

VI - UNITÀ COMMERCIALI

ARTICOLO 29

- 29.1 Il soggetto cui è stato assegnato dalla Società a qualsivoglia titolo il diritto di godimento di una unità immobiliare ovvero di uno spazio all'interno del **Porto Turistico**, d'ora in avanti indicato anche come "**Utilizzatore Commerciale**" dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le manutenzioni e/o riparazioni necessarie.
- 29.2 Nel caso l'**Utilizzatore Commerciale** non vi provvedesse, entro un ragionevole termine, la **Società** provvederà a farle eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito all'**Utilizzatore Commerciale** inadempiente delle relative spese e del danno subito dalla **Società**.

ARTICOLO 30

L'**Utilizzatore Commerciale** è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso degli spazi assegnati, con ciò esonerando e tenendo indenne la **Società** da ogni responsabilità.

ARTICOLO 31

- 31.1 Il **Cliente** deve usare gli spazi assegnati esclusivamente per i fini cui essi sono destinati. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente **Regolamento** e dal "**Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali**" ove predisposto dalla **Società**, né arrecare in qualsiasi modo disturbo ai **Clienti**, essendo inteso che l'inosservanza delle norme contenute nel presente **Regolamento** e dal **Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali** costituisce grave inadempimento e – specie laddove vi sia recidiva – può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'Utilizzatore Commerciale, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.
- 31.2 In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei **Clienti**, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello ridotto, salvo che sia stato concordato per iscritto con la **Società**.
- 31.3 L'**Utilizzatore Commerciale** si asterrà da qualunque denominazione confondibile con quella della **Società** e dovrà uniformarsi alle disposizioni di quest'ultima per garantire il decoro ed i livelli di servizio all'interno del **Porto Turistico**, oltreché l'armonizzazione delle varie attività svolte all'interno del **Porto Turistico**.

31.4 L'**Utilizzatore Commerciale** garantirà che i propri dipendenti e collaboratori sappiano soddisfare le esigenze dei **Clienti** attraverso l'utilizzo delle lingue straniere, in particolare l'inglese, nonché utilizzino una divisa da concordarsi con la **Società**.

VII - NORME FINALI

ARTICOLO 32

- 32.1 Per ogni emergenza e per ogni tempestivo avviso ai sensi del presente **Regolamento**, la **Società** fornisce il proprio recapito email ed il proprio recapito telefonico: info@portodellegrazie.it - +39 0964 85847, essendo fermo e convenuto che l'onere probatorio relativo ad aver effettuato il tempestivo avviso è di spettanza del **Cliente** e comunque di chi palesa di aver avvisato la **Società**.
- 32.2 I **Clienti** acconsentono all'utilizzo da parte della **Società** della loro immagine, dell'immagine di eventuali **Terzi Accompagnati** e dell'imbarcazione dai medesimi condotta che sia raccolta all'interno o in prossimità del **Porto Turistico** mediante riprese video e/o foto, anche di gruppo, o con qualunque altro mezzo di registrazione. L'utilizzo di tali immagini da parte della **Società** potrà avvenire attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione/diffusione per qualsiasi esigenza comunicativa, informativa, pubblicitaria e/o commerciale e, più in generale, per la valorizzazione dell'immagine del **Porto Turistico**. Nessun compenso sarà loro dovuto per l'utilizzo della loro immagine e/o di quella dei **Terzi Accompagnati** da parte della **Società**.
- 32.3 A pena di decadenza da qualsivoglia diritto, ciascun soggetto che ritenga di poter invocare la responsabilità della **Società** deve avvisare tempestivamente la **Società** e presentare apposito reclamo scritto e circostanziato presso i suoi uffici prima di lasciare il **Porto Turistico** ed in ogni caso entro dodici ore dal fatto che assume aver originato la responsabilità della **Società**.

ARTICOLO 33

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente **Regolamento** sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Catanzaro.

ARTICOLO 34

34.1 Fanno parte integrante del presente **Regolamento** tutte le tariffe, tempo per tempo

vigenti, per i **Servizi Portuali** approvate dalla **Società**.

34.2 Il presente **Regolamento** assume carattere e forza di “Disciplinare di Polizia Demaniale” e si applica in tutte le aree costituenti il complesso del **Porto Turistico**.

Roccella Jonica, 8 aprile 2016

Allegato 3
Schema di Contratto

**Contratto di affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione
tra**

La **Porto delle Grazie S.r.l.**, con sede in Roccella Ionica, Contrada Melissari, C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Calabria 02217070800 (in avanti anche solo “società”, “gestore” o “concessionario”), in persona di [...], pec [...];

e

la [...], con sede in [...], via [...] n. [...], C.F., P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [...] (in avanti anche solo “sub-concessionario” o “ditta”), in persona di [...], pec [...];

congiuntamente concessionario e sub-concessionario anche le “Parti”

PREMESSO CHE

- la società a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica, è risultata aggiudicataria in forza della Proposta di valorizzazione del compendio demaniale, meglio individuato nella planimetria allegata alla relativa domanda, in quanto ritenuta più rispondente agli interessi pubblici legislativamente previsti;
- è seguito, pertanto, il rilascio della pedissequa concessione demaniale marittima (in avanti anche solo “CDM”), del 5/5/2014;
- il gestore, come da apposito verbale, è stato immesso nel possesso del compendio demaniale al fine di dare avvio alle attività previste nel richiamato titolo concessorio.

RILEVATO CHE

- le attività insistenti nell’ambito delle aree e dei manufatti demaniali affidati in concessione alla società sono di varia natura e segnatamente sono quelle propriamente portuali, distinte in principali e secondarie, nonché quelle rientranti in ambiti meramente commerciali, dunque non essenziali rispetto all’attività portuale;
- fra le attività propriamente commerciali, comunque funzionali alla valorizzazione del compendio demaniale in concessione, è ricompresa quella di [*market, gelateria artigianale e servizi accessori*] in spazi interni ed esterni (in avanti anche solo le “attività commerciali”);
- la società ha avviato un’indagine di mercato in data [...] aprile 2017 e, ad esito della procedura esperita dalla società, la ditta è risultata l’aggiudicataria rispetto alle attività commerciali.

RICHIAMATA

- la CDM il cui articolo 3 (*Diritti e facoltà del concessionario*) prevede la possibilità del sub-affidamento da parte del gestore in favore di terzi delle attività secondarie previste nella CDM.

RILEVATO CHE

- l'attività oggetto del presente atto non rientra fra quelle riservate al gestore in forza del più volte richiamato titolo concessorio;
- appare comunque opportuno, in quanto di maggior tutela per gli interessi pubblici dedotti nel titolo concessorio, regolamentare anche i rapporti fra il gestore ed il sub-concessionario dell'immobile ubicato all'interno del compendio demaniale, affidato al primo, relativamente allo svolgimento dell'attività commerciale, mediante apposito titolo di sub-concessione ai sensi dell'art. 45 *bis* del Codice della navigazione.

RILEVATO DA ULTIMO CHE

- la ditta ha manifestato alla società il proprio interesse a gestire le attività commerciali, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei mezzi necessari per la conduzione delle richiamate attività commerciali, ivi incluse le autorizzazioni, i nulla-osta e gli atti, variamente denominati, previsti dalla vigente disciplina di settore (esistenti ovvero in corso di rilascio);
- dalla documentazione prodotta dalla ditta, fra cui in particolare le dichiarazioni di cui all'allegato sub 1, non emergono criticità che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;
- la società ha richiesto all'Amministrazione concedente l'autorizzazione alla presente sub-concessione, nel rispetto della CDM rilasciata alla società quale atto presupposto.

VISTI

- la CDM del 5/5/2014;
- l'art. 45 *bis* del Regio decreto n° 327 del 30 marzo 1942 (Codice della Navigazione).

Tutto ciò premesso le Parti come sopra indicate, costituite e domiciliate, convengono quanto segue.

* * *

Articolo 1

(Premesse e allegati)

- 1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

(Oggetto)

- 1) Con il presente contratto la società affida, ai sensi dell'articolo 45 *bis* Codice della Navigazione, al sub-concessionario, che accetta, la gestione delle attività commerciali all'interno dell'immobile, meglio identificato nella planimetria allegata al presente atto, sub 2 (in avanti anche solo l'"immobile"), posto all'interno del compendio demaniale affidato in concessione al gestore in forza della CDM. Le Parti si danno reciprocamente



atto che nell'immobile rientrano le aree all'aperto evidenziate in rosso, le quali potranno essere adibite a posa di tavolini, sedie e divanetti da parte della sub-concessionaria mantenendo e garantendo la normale fruibilità delle zone di passaggio, fermo restando che, per quanto attiene le aree all'aperto la sub-concessione è data esclusivamente nel periodo da maggio a settembre (tutti i giorni di calendario inclusi).

- 2) Con la sottoscrizione del presente contratto la ditta si obbliga al puntuale rispetto del Regolamento di Gestione del Porto, che dichiara di ben conoscere nella versione vigente ed è accluso al presente atto sub 3, nonché a tutte le eventuali modifiche allo stesso apportate.
- 3) La sub-concessionaria dichiara alla società che le aree, i locali e gli impianti (dei quali riconosce espressamente la proprietà demaniale) in cui si articola l'immobile sono di suo gradimento e si obbliga a conservarli nello stesso stato manutentivo, riconoscendo sin d'ora che ogni addizione e miglioria, tempo per tempo realizzata, dovrà essere preventivamente richiesta alla società e rimarrà in ogni caso nella disponibilità della società al termine del presente affidamento senza che sorga alcun obbligo di indennizzo in capo alla medesima.
- 4) L'affidamento alla sub-concessionaria riguarda i soli ambiti delle attività commerciali e dell'immobile individuato nel presente contratto, essendo espressamente pattuita la natura non in esclusiva in ambito portuale.

Articolo 3 (Durata)

- 1) Il presente contratto avrà la durata decorrente dal [...] e con scadenza al 31 dicembre 2022, essendo esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.
- 2) Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto oggetto del presente contratto, senza che il sub-concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, a qualsiasi titolo, nei seguenti casi:
 - a) risoluzione del presente contratto per fatto del sub-concessionario;
 - b) decadenza della CDM rilasciata alla società;
 - c) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
- 3) Al termine di durata del presente contratto ovvero al venir meno dell'efficacia dello stesso contratto, la sub-concessionaria si obbliga a rilasciare libero da persone e/o cose l'immobile nel termine massimo di giorni 15 (quindici) decorrenti da apposita comunicazione in tal senso da parte della Società; nel caso di mancata riconsegna delle aree sarà dovuta, allo spirare del 16° (sedicesimo) giorno dalla ricezione della comunicazione da parte della Società una indennità una tantum pari ad Euro 2.000 (duemila) e successivamente un'indennità mensile pari ad Euro 800 (ottocento), salvo il

maggior danno e in ogni caso ferma ed impregiudicata ogni azione fra cui il diritto del gestore di ottenere la liberazione dell'immobile anche coattivamente

Articolo 4 (Canone)

- 1) Le Parti espressamente convengono che il canone dovuto dalla ditta alla società si componga di una misura fissa e di una misura variabile.
Quanto al canone in misura fissa, lo stesso è pari a Euro 4.000 oltre IVA per ciascun esercizio di durata del contratto.
Quanto al canone in misura variabile, lo stesso è pari al 2% (due per cento) del fatturato complessivo del sub-concessionario (al netto del fatturato acquisito nello spazio dedicato ex art. 6 par. 5), tempo per tempo maturato nell'esercizio delle attività commerciali all'interno dell'immobile oggetto del presente atto.
- 2) Ai fini del calcolo del fatturato complessivo, la sub-concessionaria dovrà (a) tenere una contabilità separata dell'affidamento condotto nel complesso demaniale rispetto alle ulteriori attività realizzate altrove, con indicazione – in caso di ribaltamenti di costo da ulteriori attività – del criterio utilizzato per il ribaltamento e sviluppo del relativo calcolo; (b) mettere a disposizione con cadenza mensile (entro il settimo giorno di ogni mese con riferimento al mese precedente) la prima nota dei corrispettivi quale risulta dal registro degli incassi del registratore fiscale dell'affidamento condotto nel complesso demaniale, il tutto sottoscritto quale autocertificazione; (c) consentire il controllo da parte della società della documentazione che precede.
- 3) Le Parti concordano sin d'ora che, in difetto di esibizione da parte della sub-concessionaria della documentazione necessaria alla società – e comunque dalla medesima richiesta alla ditta ai sensi del presente contratto – la sub-concessionaria sarà insindacabilmente tenuta a ritenere valida ed efficace la stima effettuata dalla società, fermo restando che l'assenza di esibizione reiterata per 2 (due) mensilità, anche non consecutive, equivale a grave inadempimento contrattuale da parte della ditta.
- 4) Il canone sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:
 - (a) con riguardo alla misura fissa, detto importo sarà corrisposto in 12 (dodici) ratei mensili posticipati di pari importo scadenti l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare; per il solo esercizio 2017, la misura dei ratei sarà così articolata:
 - (i) mese di luglio 2017: Euro 1.000 oltre IVA;
 - (ii) mese di agosto 2017: Euro 1.000 oltre IVA;
 - (iii) mese di settembre 2017: Euro 500 oltre IVA;
 - (iv) mese di ottobre 2017: Euro 500 oltre IVA;
 - (v) mese di novembre 2017: Euro 500 oltre IVA;
 - (vi) mese di dicembre 2017: Euro 500 oltre IVA.

- (b) con riguardo alla misura variabile del 2% (due per cento) del fatturato complessivo tempo per tempo maturato dalla ditta, la sub-concessionaria è obbligata a corrispondere alla società tale misura entro il giorno quindici di ogni mese con riferimento al mese precedente (termine che sarà anticipato al primo giorno lavorativo laddove detto giorno di calendario cada in giorno festivo).
- 5) In caso di ritardo nei pagamenti, ferma l'ipotesi di risoluzione di cui oltre e fermi gli altri diritti in capo alla società, per il periodo di ritardo sono dovuti – senza che sia necessaria alcuna messa in mora ovvero intimazione ad opera della società – gli interessi moratori calcolati maggiorando il tasso pari al tasso Euribor 6m del mese precedente a quello in cui si è verificato l'inadempimento con una maggiorazione del 5%.

Articolo 5 (Gestione)

- 1) In ragione dell'autonomia della gestione delle attività commerciali oggetto del presente atto, la sub-concessionaria manleva la società da ogni responsabilità inerente e connessa allo svolgimento delle predette attività commerciali. A tal fine, la sub-concessionaria si impegna – con la sottoscrizione del presente contratto – a rispettare le norme a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori, nonché a dotarsi di apposita ed idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
- 2) In coerenza con la natura concessoria del rapporto, i ricavi derivanti dalla gestione in affidamento saranno di esclusiva competenza ed alea della sub-concessionaria e nulla potrà essere mai addebitato al concessionario in ordine al mancato realizzo, in tutto o in parte, di detti ricavi. La ditta, pertanto, dichiara di assumere interamente l'alea di una maggiore eventuale onerosità delle attività affidate – per qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile – essa possa dipendere, rendendo così inapplicabile, anche in via di rinuncia, quanto disposto dall'art. 1467 del codice civile e/o da qualsiasi norma afferente la revisione dei canoni, dei corrispettivi e/o la maggiore o eccessiva onerosità.

Articolo 6 (Impegni ed oneri di gestione).

Impegni ed obblighi generali

- 1) La ditta si obbliga a:
- evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare;
 - utilizzare l'immobile esclusivamente per lo svolgimento delle attività commerciali indicate nel presente atto essendo espressamente pattuito fra le Parti che il non

- utilizzo delle aree e pertanto l'assenza o la limitazione dell'attività da svolgersi negli immobili equivale a grave inadempimento contrattuale;
- c) esercitare le attività commerciali nel rispetto degli alti livelli qualitativi che la società garantisce alla clientela per tutti i servizi offerti nella struttura portuale;
 - d) curare le aree verdi indicate nella planimetria per tutta la durata del contratto;
 - e) non ostacolare in nessun modo l'attività della società e rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di Gestione del Porto;
 - f) esercitare effettivamente e direttamente le attività commerciali affidate con il presente atto; la sub-concessionaria, a pena di risoluzione dell'atto, si obbliga a non sub-affidare e/o sub-concedere a terzi l'oggetto e, comunque, l'esecuzione delle attività commerciali oggetto del presente atto;
 - g) realizzare, negli immobili affidati, almeno 3 (tre) eventi di richiamo per ogni esercizio che possano valorizzare le attività all'interno della struttura portuale, raccordandosi con la società prima di avviare le necessarie attività di comunicazione ed in ogni caso manifestando la collaborazione con la società; la società, da par suo, potrà realizzare (o contribuire alla realizzazione) di eventi e di occasioni d'incontro ed a proposito la sub-concessionaria garantisce in massima buona fede la disponibilità a raggiungere degli accordi appositi con la società per quanto attiene alla fruizione dell'immobile affidato che non deprima l'interesse economico della sub-concessionaria ed in ogni caso riconoscendo alla società una percentuale di scontistica rispetto ai prezzi ordinariamente applicati da parte della ditta non inferiore al 20% (venti per cento);
 - h) ottemperare e far ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia di organizzazione e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - i) garantire ed assicurare la vigilanza all'interno dell'area affidata in sub-concessione, essendo inteso che la società non sarà in nessun caso responsabile nell'eventualità di attività condotte nell'area affidata in sub-concessione;
 - j) curare l'ordinaria manutenzione, sostenendo i relativi oneri, dell'immobile, essendo inteso che tale obbligo riguarda anche le mura esterne dell'immobile;
 - k) curare l'efficienza e la conformità normativa di tutti gli impianti, occupandosi – a sua cura e spese – della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, di ciò essendosi tenuto espressamente conto nella determinazione del canone;
 - l) sostenere tutte le spese di consumo oltre che di personale addetto, necessarie a garantire un ottimale funzionamento della struttura;
 - m) sostenere tutti i costi per le utenze e le relative attivazioni;
 - n) collaborare con il gestore, fornendo qualsiasi informazione diretta e/o indiretta relativa al presente atto, ivi compresa ogni problematica relativa al presente atto;



- o) evitare qualsivoglia attività pubblicitaria nell'immobile, in quanto di spettanza esclusiva della società;
 - p) adeguare gli spazi esterni degli immobili allo stile e ai colori tempo per tempo individuati dalla società;
 - q) tenere integralmente manlevata e indenne la società rispetto a qualsiasi conseguenza, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie, che quest'ultima abbia a patire a cagione dell'attività svolta dalla ditta.
- 2) Sono ad esclusivo onere e carico della sub-concessionaria le autorizzazioni e/o licenze o qualsiasi altro atto amministrativo necessario per l'esecuzione delle attività commerciali oggetto del presente atto, e la sub-concessionaria medesima manleva il gestore da ogni responsabilità e conseguenza, diretta o indiretta, derivante dall'esercizio delle attività non a norma di legge.
 - 3) La sub-concessionaria riconosce che non è ammesso alcun mutamento della destinazione d'uso degli immobili oggetto dell'affidamento né alcuna iniziativa legata alla pornografia/prostituzione ed al gioco d'azzardo.
 - 4) La sub-concessionaria non potrà utilizzare in alcun modo denominazioni assimilabili a "Porto delle Grazie" (da solo ovvero in abbinamento ad altre denominazioni) in quanto le medesime sono di spettanza esclusiva della società.
 - 5) La sub-concessionaria si obbliga ad allestire uno spazio dedicato (per un'estensione non superiore ad un metro quadro, salvo diverso accordo fra le Parti) nell'immobile che possa accogliere beni in conto vendita forniti dalla società alla sub-concessionaria, essendo inteso che su tali beni la sub-concessionaria tratterà il 20% (venti per cento) dell'importo della vendita secondo il prezzo che sarà fissato dalla società e che sarà computato attraverso il registratore di cassa con un apposito reparto in modo da poter evincere il venduto separatamente ai fini della quantificazione della percentuale riconosciuta sulle vendite alla ditta da parte della concessionaria che altresì si impegna a ritirare le rimanenze, a proprie spese e senza alcun aggravio per la sub-concessionaria, alla fine del rapporto contrattuale.
 - 6) La sub-concessionaria non potrà opporsi né ostacolare qualsivoglia allestimento tematico e/o pubblicitario nell'immobile (quali, a titolo esemplificativo, pannelli informativi di eventi nella struttura portuale, ovvero pannelli pubblicitari led negli spazi all'aperto, ovvero allestimenti che includano i loghi della società ovvero indicazioni pedonali all'interno della struttura portuale) da parte della società, essendo inteso che ogni eventuale ricavo pubblicitario è di spettanza esclusiva della società, così come non potrà opporsi né ostacolare qualsivoglia utilizzo di immagini e/o riproduzioni audiovisive che la società organizza nell'immobile anche a fini pubblicitari e promozionali della società e/o del compendio demaniale in concessione.



- 7) La sub-concessionaria dovrà tempestivamente comunicare alla concessionaria qualsivoglia verbale sanzionatorio, ovvero procedimento avviato da pubbliche autorità, avverso la medesima, aggiornando la concessionaria circa le evoluzioni del procedimento relativo.
- 8) La sub-concessionaria prende atto e riconosce che la corretta gestione ambientale riveste importanza centrale per la concessionaria e pertanto si impegna sin d'ora a rispettare ogni prescrizione manifestata sul punto dalla concessionaria.
- 9) In considerazione del fatto che all'interno della struttura portuale sono e/o saranno operanti una serie di iniziative commerciali, la sub-concessionaria si impegna sin d'ora ad inviare un proprio rappresentante ad apposite riunioni periodiche di un comitato portuale che la società potrà costituire e coordinare avente ad oggetto la migliore integrazione e la migliore definizione di problematiche ed opportunità comuni.
- 10) La sub-concessionaria prende atto e riconosce che nell'immobile potranno essere organizzati dalla società alcune forme di marketing generale non invasivo da parte della società al fine, condiviso da parte della sub-concessionaria, di promuovere l'intero complesso portuale, la realizzazione di eventi nonché la promozione dell'immagine del complesso portuale (a titolo di esempio potranno essere organizzate attività di volantinaggio leggero, di diffusione musicale, di presenza della mascotte portuale).
- 11) La sub-concessionaria si impegna a rispettare, nel trattamento dei propri dipendenti, tutte le norme attualmente vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, di rapporti di lavoro subordinato e di previdenza, in ogni caso, non assumendo impegni maggiori rispetto ai limiti del presente atto.
- 12) La sub-concessionaria riconosce e prende atto che l'impianto di illuminazione del Porto può essere oggetto di lavori di manutenzione ovvero trovarsi in situazioni di sovraccarico e/o blackout senza che ciò possa in alcun modo comportare responsabilità alcuna della società verso la ditta.
- 13) La sub-concessionaria riconosce e prende atto che, laddove all'interno del Porto vengano effettuati dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e/o riqualificazione, ciò non potrà in alcun modo comportare responsabilità alcuna della società verso la ditta.
- 14) La sub-concessionaria presta sin d'ora il consenso a sottoscrivere con la società protocolli e clausole di legalità che fossero approntati dalla società ovvero dalla medesima recepiti, senza limitazione alcuna riconoscendo fin d'ora che il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, in particolar modo relativi alla prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità, riveste importanza essenziale per la società; pertanto, l'inadempimento all'obbligo di sottoscrizione di detti protocolli e clausole di legalità equivale a grave inadempimento contrattuale.



- 15) Anche in relazione alle modalità di calcolo del canone, la società potrà sempre richiedere discrezionalmente alla ditta, copia della documentazione ritenuta utile.
- 16) La sub-concessionaria si impegna sin d'ora a rispettare tutte le prescrizioni e/o procedure, in particolar modo individuate tenendo conto della normativa pubblicitaria (anche sopravvenuta) ivi compresa quella in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, tempo per tempo comunicate dalla società.
- 17) La sub-concessionaria si impegna a svolgere congrue attività di marketing al fine di promuovere l'accesso alle attività svolte nell'immobile.

Impegni ed obblighi specifici

- 18) L'attività commerciale riveste carattere stagionale e dovrà essere esercitata dalla sub-concessionaria nel periodo da maggio a ottobre, ferma restando la possibilità per sub-concessionaria di approntare aperture nei mesi di chiusura. Eventuali periodi di chiusura di attività ovvero di contrazione dell'attività dovranno essere concordati per iscritto fra la concessionaria e la sub-concessionaria.
- 19) La sub-concessionaria si obbliga a non utilizzare in alcun modo la pineta per le proprie attività, salvo espressa autorizzazione a mera discrezione della società.
- 20) La sub-concessionaria si impegna a far sì che, nelle aree all'aperto adibite a posa di tavolini, sedie e divanetti da parte della sub-concessionaria venga sempre mantenuta e garantita la normale fruibilità delle zone di passaggio, nonché la facile amovibilità in caso di necessità palesate dalla Società ovvero anche per ragioni di sicurezza, nonché la possibilità che il gestore delimiti tali aree nel modo ritenuto dallo stesso più consono allo scopo.
- 21) La sub-concessionaria si obbliga a mantenere in stato di efficienza e pulizia i bidoni utilizzati per la raccolta dei rifiuti, in modo tale che gli stessi risultino inodore e consoni alle attività in affidamento.
- 22) La sub-concessionaria si impegna a far sì che la manutenzione degli impianti riguardi anche il condotto dalla rete fognaria propria dell'immobile sino al condotto fognario generale.
- 23) La sub-concessionaria, laddove intendesse utilizzare strumenti che facciano uso di gas, dovrà sincerarsi che gli stessi siano a norma, perfettamente funzionanti, nonché provvedere ad ogni manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 24) Per quanto concerne i mesi e l'orario di apertura, la sub-concessionaria si obbliga a rispettare i seguenti orari minimi: (a) dalle ore 09.00 alle ore 19.00 nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre (con possibile previsione, da parte del gestore, di un giorno – che non sia sabato, domenica, ovvero giorno festivo – di chiusura settimanale); (b) dalle ore 00.00 alle ore 01.00 e dalle ore 08.00 alle ore 24.00 nei mesi di luglio e agosto. Resta in ogni caso inteso che la società e la sub-concessionaria potranno valutare

congiuntamente l'opportunità di modificare a seguito di atto scritto i giorni e gli orari minimi di apertura sopra indicati.

- 25) La sub-concessionaria dovrà collaborare con la società laddove la stessa intendesse installare un bancomat o altro dispositivo simile nel muro perimetrale dell'immobile.
- 26) La sub-concessionaria dovrà comunicare alla società l'eventuale necessità di allestire in via occasionale spazi all'aperto, in prossimità dell'area in concessione, intendendosi estesa la sua piena responsabilità anche a tali spazi all'aperto.

Articolo 7

(Clausola risolutiva espressa)

- 1) Oltre a quanto altrimenti e/o altrove stabilito nel presente contratto e ferma restando l'efficacia delle ipotesi di risoluzione contrattuale comunque individuate *ex lege*, la società avrà facoltà di risolvere il presente contratto e pertanto il rapporto di sub-concessione mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) si manifesti la non veridicità, originaria ovvero sopravvenuta, delle dichiarazioni della ditta di cui all'allegato sub 1;
 - b) la ditta avvii operazioni vietate dall'articolo 12 del presente contratto;
 - c) si configuri una delle fattispecie previste dall'articolo 47, lettere b), c), e) ed f), del Codice della Navigazione;
 - d) in caso di mancato integrale pagamento del canone previsto dall'art. 4) del presente atto;
 - e) in qualsiasi ipotesi qualificata come grave inadempimento contrattuale e, in generale, in ogni ipotesi reiterata di inadempimento contrattuale ovvero in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale cui sia seguita diffida ad adempiere rimasta inevasa (ovvero inevasa in maniera non conforme a quanto diffidato dalla società);
 - f) in caso di mancata concessione ovvero di revoca delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
 - g) in caso di qualsivoglia tipo di infiltrazione della criminalità che possa riguardare la ditta ovvero i propri rappresentanti legali, senza che sia necessario attendere il passaggio in giudicato di provvedimenti giudiziari, e – in ogni caso – laddove vi sia una violazione di protocolli e clausole di legalità;
 - h) la mancata ottemperanza alle prescrizioni normative;
 - i) il mancato (ovvero parziale) inadempimento agli obblighi di manutenzione previsti dal presente contratto;
 - j) l'apertura di qualsivoglia procedura concorsuale a carico della ditta;

- k) l'esistenza e/o l'insorgenza di contenziosi giudiziari tra la società e la ditta anche concernenti questioni distinte e non connesse con il presente contratto ed il rapporto di sub-concessione;
 - l) l'impiego di personale non regolarmente assunto dalla ditta;
 - m) la non regolare tenuta della propria contabilità ovvero l'omissione – anche parziale – di registrare i propri incassi;
 - n) qualsiasi violazione al Regolamento di Gestione del Porto tempo per tempo vigente;
 - o) qualsiasi violazione delle norme a tutela della sicurezza della navigazione;
 - p) qualsiasi violazione della normativa ambientale ovvero di codici di condotta ambientali applicati in ambito portuale e/o dalla società;
 - q) in caso di svolgimento di attività ulteriore e/o diversa da quella specificata nel presente contratto, salvo che non sia stata approvata dalla società a sua completa discrezione.
- 2) Fermo quanto precede resta salvo in ogni caso il diritto della società di richiedere la risoluzione contrattuale per effetto dell'inadempimento della ditta per effetto di una diffida ad adempiere inviata nel rispetto dell'articolo 1454 del codice civile.
- 3) Il rapporto di sub-concessione potrà inoltre risolversi ove si verifichi un inadempimento da parte della sub-concessionaria relativo all'art. 6 ovvero un qualsivoglia mancato rispetto della normativa vigente e/o applicabile nel complesso portuale, tutti obblighi che – in caso di mancata ottemperanza da parte della sub-concessionaria – configurano un grave inadempimento. In tal caso il gestore potrà (a) richiedere il pagamento da parte della ditta di un importo pari ad Euro 1.000 (mille) a titolo di penale (salvo il maggior danno) e/o (b) richiedere il pagamento da parte della ditta di un importo pari ad Euro 5.000 (cinquemila) a titolo di penale (salvo il maggior danno) per danni d'immagine, e/o (c) intimare alla ditta, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, una diffida ad adempiere entro un termine di 3 (tre) giorni, espressamente riconosciuto come congruo dalla sub-concessionaria, e – decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto dalla sub-concessionaria – il presente atto si riterrà risolto di diritto prima della naturale scadenza.
- 4) L'inadempimento, da parte della ditta, rispetto a qualsiasi fra gli obblighi assunti mediante il presente accordo, è causa di risoluzione di diritto del contratto, che potrà essere esercitata e fatta valere ad insindacabile giudizio della società. A tal fine la ditta riconosce che ogni obbligo e impegno previsto a suo carico nel presente contratto sia da ritenersi essenziale, stante gli interessi pubblici sottesi alla corretta esecuzione del contratto medesimo.

Articolo 8 **(Obblighi di custodia – Accesso)**

- 1) La ditta si obbliga a custodire quanto sub-concesso con il presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia, vigilando sulla sua conservazione. Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, la sub-concessionaria assume tutti gli obblighi di custodia delle aree e dei beni (fra cui gli impianti) oggetto dell'affidamento e, pertanto, sarà ritenuta responsabile per i danni a persone e/o cose che si dovessero verificare nelle aree e/o a carico dei beni.
- 2) La ditta si obbliga a consentire al gestore, nonché all'Amministrazione concedente, ivi inclusi i relativi amministratori, dipendenti e consulenti, l'accesso in qualunque momento all'immobile, durante gli orari di esercizio, con congruo preavviso e senza arrecare significativo intralcio alle attività commerciali.
- 3) Resta in ogni caso fermo il diritto del gestore di ricevere dalla ditta copia di tutte le chiavi di accesso all'immobile.

Articolo 9 (Garanzia)

- 1) A garanzia dell'esecuzione del Servizio nonché a garanzia di tutte le obbligazioni previste negli atti della di gara (espressamente incluse le obbligazioni relative alla liberazione dell'immobile), il sub-concessionario ha prestato idonea garanzia, denominata "garanzia definitiva", dell'importo di Euro 3.000 (tremila) nella seguente forma: *[INSERIRE SPECIFICAZIONI]*.
- 2) La predetta garanzia dovrà essere rinnovata esercizio per esercizio, a cura della sub-concessionaria, entro il 31 gennaio. La stessa garanzia dovrà essere adeguata (esclusivamente al rialzo) laddove il 10% del fatturato complessivo maturato dalla ditta nell'esercizio precedente sia superiore al deposito cauzionale già detenuto dalla società.
- 3) Il mancato rinnovo e adeguamento della garanzia da parte della sub-concessionaria equivale a grave inadempimento della medesima. La violazione dell'obbligo di rinnovo e adeguamento della garanzia comporterà la decadenza della sub-concessione ed in tale eventualità la società procederà all'escussione della garanzia.
- 4) Sia in sede di costituzione della garanzia, sia in sede di rinnovo e adeguamento della stessa, potranno trovare applicazione le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 (Comunicazioni)

- 1) Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo, e dovranno essere inviate o consegnate alle persone sotto indicate presso gli indirizzi e/o i recapiti di posta elettronica certificata qui di seguito precisati.

Porto delle Grazie S.r.l. Contrada Melissari 89047 - Roccella Ionica oppure portodellegrazie@pec.it	<i>[inserire recapiti ditta]</i>
---	----------------------------------

- 2) Secondo le formalità previste dal presente articolo 10 e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, le Parti potranno comunicare la modifica degli indirizzi e/o dei recapiti di posta elettronica certificata individuati ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 11

(Divieto di sospensione delle prestazioni da parte della ditta)

- 1) La ditta non potrà per nessuna ragione, e neppure per l'inadempimento della società, sospendere la esecuzione delle prestazioni alla stessa richieste in forza del presente contratto, in quanto finalizzate alla tutela di interessi pubblici.
- 2) La ditta rinuncia pertanto ai diritti di cui all'art. 1460 cod. civ. e a ogni forma di tutela sinallagmatica e rinuncia altresì a ogni diritto di recesso, risoluzione – anche per inadempimento – rescissione, dichiarando che il presente contratto dovrà essere interamente e in ogni caso adempiuto dalla stessa ditta, a tutela degli interessi pubblici allo stesso sottesi.
- 3) In ipotesi di contestazioni o richieste da parte della ditta, le stesse potranno essere fatte valere innanzi la autorità giudiziaria, senza che la ditta possa sospendere o interrompere le proprie prestazioni.
- 4) Quanto previsto da ciascuna delle disposizioni del presente articolo 11 troverà applicazione anche nel caso di risoluzione contrattuale comunicata per iscritto dalla società alla ditta ai sensi del presente contratto ovvero comunque individuate *ex lege*.

Articolo 12

(Divieto di cessione del contratto - mutamento sostanziale della compagine sociale della ditta)

- 1) Le Parti si danno espressamente atto che la ditta non potrà in alcun modo cedere il presente contratto, in tutto o in parte, senza aver acquisito il preventivo assenso scritto da parte della società. Tale divieto di cessione del contratto si applica anche a qualsivoglia ipotesi di cessione e/o trasferimento (anche a titolo temporaneo e anche nel contesto di operazioni straordinarie fra cui fusioni, scissioni e conferimenti) di azienda o di ramo d'azienda condotto dalla sub-concessionaria. L'assenso scritto della società sarà in ogni caso subordinato alla verifica della presenza dei requisiti di partecipazione indicati nell'indagine di mercato citata nelle premesse.
- 2) Le Parti inoltre si danno espressamente atto che il mutamento sostanziale della composizione della compagine sociale della ditta senza il preventivo consenso della società è parificato ad un grave inadempimento contrattuale da parte della ditta e legittima l'applicazione da parte della società dei rimedi previsti dalla legge e dal presente contratto.

Articolo 13

(Estensione degli spazi in sub-concessione)

- 1) In corso di esecuzione del contratto, la società potrà valutare discrezionalmente l'autorizzazione alla sub-concessionaria a prestare servizi supplementari.
- 2) Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il canone sarà proporzionalmente incrementato in relazione alle nuove aree incluse nel perimetro della sub-concessione.

Articolo 14

(Diritto di recesso)

- 1) La ditta può comunicare alla società la propria volontà di recedere dal presente contratto esclusivamente con le seguenti tempistiche: (a) nel periodo fra il 30 settembre 2018 ed il 31 ottobre 2018, laddove intenda recedere dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2019; ovvero (b) nel periodo fra il 30 settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020, laddove intenda recedere dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2021.
- 2) In caso di esercizio tempestivo del diritto di recesso, la ditta sarà tenuta a rilasciare l'immobile libero da persone e/o cose entro il 31 dicembre 2018 ovvero, a seconda dei casi, entro il 31 dicembre 2020.
- 3) In caso di violazione di quanto previsto dal precedente comma 2, la società procederà all'escussione della garanzia.

Articolo 15

(Controversie)



- 1) Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto e che non dovessero essere risolte in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.
- 2) Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata in epigrafe. In ogni caso, laddove la ditta non sia reperibile per qualsivoglia motivo, saranno considerate valide ed efficaci le comunicazioni che la società effettuerà presso la segreteria del Comune di Roccella Ionica.

Articolo 16

(Norme di rinvio – norme interpretativa – varie)

- 1) Le Parti, di comune accordo, per quanto non previsto nel presente contratto pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile e del Codice della Navigazione in quanto applicabili, e in generale alla normativa generale e/o speciale tempo per tempo vigente.
- 2) Le Parti prendono atto e convengono che il presente contratto debba essere interpretato secondo buona fede tenendo in ogni caso conto che – quale primario canone ermeneutico e applicativo anche ai sensi di cui al capo IV, titolo II, libro IV del codice civile – in caso di qualsivoglia tema interpretativo ovvero antinomia (reale o apparente), a tutela degli interessi pubblici sottesi al contratto, dovrà essere preferita l'interpretazione di maggior tutela per gli interessi pubblici sottesi alla sub-concessione.
- 3) Le Parti si danno atto di essere state informate circa l'utilizzazione dei dati personali che saranno gestiti al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.
- 4) Il presente contratto rappresenta la manifestazione integrale della volontà delle Parti, con la precisazione che sono fatte salve le disposizioni, prescrizioni, linee guida, regolamenti tempo per tempo introdotti o comunicati dalla società cui la ditta si dovrà conformare come previsto espressamente dal presente contratto.
- 5) Qualora una o più delle clausole del presente contratto dovesse essere ritenuta nulla o comunque inefficace tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole validi ed efficaci, ovvero la restante parte del contratto.
- 6) La ditta presta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso alla cessione, integrale o parziale, dei crediti della società che deriveranno dall'esecuzione del presente contratto.
- 7) L'eventuale mancato, parziale o ritardato esercizio da parte della sola società di anche uno solo dei diritti o facoltà previsti nel contratto non potrà costituire o essere interpretata come una rinuncia tacita a tali diritti o facoltà da parte della società, né potrà essere comportare una preclusione o impedimento all'esercizio successivo degli stessi da parte della medesima.

Articolo 17 (Spese di registro)

1) Il presente contratto, ove richiesto per legge, sarà registrato a cura e spese della ditta.

Roccella Ionica, [...] 2017

Porto delle Grazie S.r.l.

.....

Allegati al contratto di affidamento

Allegato 1: Dichiarazioni della ditta [*dichiarazioni tempo per tempo richieste dalla Società per l'avvio di sub-concessioni, fra cui: antimafia, DURC, copertura assicurativa*]

Allegato 2: Planimetria

Allegato 3: Regolamento di Gestione del Porto

La ditta dichiara di aver analizzato attentamente e di aver condiviso il testo di ciascuna delle clausole di cui si compone il sujesteso contratto e dichiara altresì, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, del codice civile, di approvare espressamente:

[*inserire specificazioni*]

Allegato 4
Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avviso pubblico “per l’affidamento della gestione del market, ubicato nel compendio demaniale, concesso alla società Porto delle Grazie s.r.l. in forza della CdM del 5 maggio 2014, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), e degli articoli 164 e ss. – in quanto applicabili - del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 45 bis del r.d. n. 327/1942 – Indagine di mercato e invito a presentare domande di partecipazione. [LOTTO n. 2]

CIG: Z701E423DE

Il /la sottoscritto/a in qualità di (legale rappresentante) dell’ impresa
con sede legale nel Comune di ()

Domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 D. Lgs. n. 50/2016:

posta elettronica certificata PEC:

DICHIARA

**ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,**

**di voler partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto,
presentando apposita domanda indicando di essere:**



Impresa singola, con indicazione dei relativi dati

.....
.....
.....
.....
.....

Ovvero come

- impresa mandataria (impresa capogruppo con quota maggioritaria)
- impresa mandante (impresa con quota minoritaria)
- di una Riunione Temporanea di Imprese (RTI)

➤ di tipo orizzontale,

➤ di tipo verticale,

Riunione Temporanea di Imprese (RTI) la quale risulta:

- già costituita/o prima della gara (facoltativo)

ovvero, in alternativa:

da costituire solo dopo la gara, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, dalle seguenti imprese raggruppate:

- Impresa qualificata come "mandataria":

Impresa (.....)

con sede legale nel Comune di (.....) via (.....)

altri dati identificativi:

.....
.....
.....





Impresa/e qualificata/e come “mandante/i”:

1. Impresa (.....)

con sede legale nel Comune di (.....) via (.....)

altri dati

identificativi:.....

.....

.....

...

2. Impresa

(.....)

con sede legale nel Comune di (.....) via (.....)

altri dati

identificativi:.....

.....

.....

...

3. Impresa

(.....)

con sede legale nel Comune di (.....) via (.....)

altri dati

identificativi:.....

.....

.....

...

A tal proposito, il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - dichiara:

1) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico e segnatamente:

1.a.) del requisito di capacità tecnica, previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico in oggetto;

1.b.) del requisito di capacità economica e finanziaria, previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico in oggetto;

- 1.c.) del requisito di capacità tecniche e professionali, previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico in oggetto;
- 2) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna:
 - 2.a) il Regolamento di gestione del compendio portuale;
 - 2.b.) la Concessione Demaniale Marittima (CDM) del 5 maggio 2014, rilasciata al Gestore del compendio portuale società Porto delle Grazie a r.l.;
 - 2.c.) la planimetria degli spazi in cui dovrà svolgersi l'attività di cui all'Avviso pubblico;
 - 2.d.) lo Schema di Contratto allegato all'Avviso pubblico;
 - 2.e.) l'Avviso pubblico;
- 3) che nei confronti del Concorrente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i soggetti contemplati dalla richiamata disposizione

(in alternativa)

- 3.1.) che nei confronti del/i seguente/i soggetto/i opera la seguente causa di esclusione, prevista dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3.1.a) che, pertanto, il/i Concorrente/i ha/hanno attivato apposita condotta dissociativa, come desumibile dalla documentazione Allegata [Allegato n.];
- 4) che nei confronti del Concorrente non è in corso alcuna procedura concorsuale, prevista dalla legislazione vigente (a titolo esemplificativo: liquidazione coatta amministrativa e volontaria, concordato preventivo con e senza continuità, fallimento, scioglimento);
- 5) che il Concorrente non versa in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'Ente affidante;
- 6) di impegnarsi a comunicare all'Ente affidante qualsiasi modificazione relativa al Concorrente;
- 7) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella presente domanda;
- 8) di autorizzare il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile della Privacy dell'Ente affidante, al trattamento dei dati relativi all'Ente dal sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura;



- 9) di aver svolto il sopralluogo previsto dall'Avviso;
- 10) di impegnarsi – in caso di aggiudicazione della presente procedura – a garantire il pieno ed incondizionato rispetto del CCNL applicabile al settore, sottoscritto della OO.SS. maggiormente rappresentative, nonché il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata dell'attività oggetto di affidamento, di demanio marittimo e del codice civile, in quanto applicabili.
- 11) di non aver presentato e di non presentare domanda di partecipazione, anche per il tramite di imprese/Ditte controllate e/o partecipate, anche ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., alle procedure indette dalla Porto delle Grazie S.r.l. in relazione agli affidamenti di cui al Lotto n. 1.

A tal fine allega:

- I. documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante p.t., debitamente sottoscritto;
- II. copia dell'estratto della visura camerale aggiornata (per i soggetti iscritti nel Registro delle imprese presso la locale CCIAA);
- III. (eventuale) atto/provvedimento di dissociazione rispetto ad un amministratore/associato, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- IV. copia del verbale di avvenuto sopralluogo secondo il modello di cui all'Allegato 5 dell'Avviso.

Con la sottoscrizione della presente, il Concorrente autorizza la Porto delle Grazie S.r.l. (la "Società"), ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali e l'eventuale pubblicazione, parziale o integrale, a sua discrezione, della presente domanda così come di tutti gli atti della procedura, esonerando la Società da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito della Società.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato 5
Modello attestazione sopralluogo

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ Cod. Fiscale _____, residente a _____ Via
_____, nella sua qualità di _____
dell'impresa _____

ai fini dell'ammissibilità alla gara per l'affidamento della gestione del market, ubicato nel
compendio demaniale, concesso alla società Porto delle Grazie s.r.l.

ATTESTA

di aver effettuato in data: _____

personalmente / a mezzo persona delegata: Sig./Sig.ra
_____ il sopralluogo presso i luoghi ove è previsto il
servizio in sub-concessione e di aver preso visione delle caratteristiche degli stessi e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio e sulla determinazione del canone, nonché di aver preso altresì conoscenza, di
tutti gli elementi necessari per la predisposizione della Domanda di Partecipazione e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell'offerta.

Lì, Roccella Ionica, [DATA] _____

FIRMA _____

* * * * *

Si attesta che il Sig. / la Sig.ra _____ personalmente / incaricato/a
da _____ ha effettuato il sopralluogo nelle aree individuate
nella planimetria di cui all'Allegato 1 dell'avviso per manifestazione d'interesse per
l'affidamento della gestione del market, ubicato nel compendio demaniale, concesso alla
società Porto delle Grazie s.r.l. (come da dichiarazione sopra espressa) e ha ricevuto tutte
le illustrazioni e chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari, nonché copia della
presente dichiarazione.

Lì, Roccella Ionica, [DATA] _____

Porto delle Grazie S.r.l. - Il Responsabile

FIRMA _____

N.B.:La carenza del presente documento produce l'esclusione dalla gara.